

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 27627/2026
Roma, lì, 22/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Maria Morosini	- Presidente -	Sent. n. sez. 948/2026
Federico Maria Meriggi		UP - 08/06/2026
Maria Elena Mele		R.G.N. 11810/2026
Riccardo Nerucci	- Relatore -	
Anna Mauro		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari
nel procedimento a carico di

██

avverso la sentenza in data 11/02/2026 del Tribunale di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di ██████████, ██████████ in ordine al reato di cui all'art. 612-bis
cod. pen, perché estinto per remissione di querela.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto
ricorso diretto per cassazione avverso l'indicata sentenza, coltivando un unico
motivo.

Firmato Da: RICCARDO NERUCCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3adc343b62ef050 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, *lett. b) e c)*, cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 529 cod. proc. pen. e 612-*bis* cod. pen., ritenendo che il Tribunale non abbia tenuto conto del compimento di una condotta minacciosa con armi e della conseguente irrevocabilità della querela ex art. 612-*bis*, quarto comma, cod. pen. (ora quinto comma a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 2025 n. 181). L'imputazione, osserva il ricorrente, parla di una minaccia compiuta puntando contro la persona offesa una pistola a salve e la suddetta disposizione prevede che la querela sia irretrattabile in caso di "minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612 secondo comma"; e siccome quest'ultima norma rinvia all'art. 339 cod. pen. che, a sua volta, contempla l'aggravante del reato di minaccia commesso "con armi", ne discende che la remissione di querela non può avere nel caso di specie alcuna efficacia estintiva. Richiama inoltre il ricorrente le ampie nozioni di arma contenute nell'art. 585 cod. pen. e nell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, aggiungendo che in uno degli episodi contestati [REDACTED] ha anche colpito la persona offesa con un cellulare, a sua volta qualificabile nel caso concreto come arma impropria.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale presso la Corte ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 612-*bis* quinto comma, cod. pen. ricollega l'irrevocabilità della querela per il reato di atti persecutori all'ipotesi in cui i fatti siano commessi "mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612 secondo comma": dunque, perché la querela sia irrevocabile, si deve trattare di almeno due episodi riconducibili, indifferentemente, allo schema della minaccia "grave" previsto dall'art. 612, comma 2 cod. pen. o a quello della minaccia commessa con una delle modalità elencate dall'art. 339 cod. pen. (norma cui il suddetto art. 612 comma 2 espressamente rinvia così rendendola applicabile al caso di specie).

Non c'è dubbio che l'episodio, espressamente citato in imputazione, della minaccia compiuta puntando una pistola a salve contro la persona offesa integri la circostanza aggravante prevista dall'art. 339, comma 2 cod. pen. (che contempla, appunto, il caso in cui il reato sia commesso "con armi"). Ritiene inoltre questa Corte che debba essere qualificato quale minaccia grave il segmento di imputazione in cui si contesta che [REDACTED] dopo aver ripreso due rapporti sessuali con la persona offesa, "la minacciava più volte che li avrebbe pubblicati



sui social e su internet se non avesse fatto quello che diceva lui". Ai fini del riconoscimento della gravità della minaccia, come già più volte affermato da questa Corte, rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano (v., fra le altre, Sez. 5, n. 8193 del 14/1/2019, RV 275889). Detto questo, osserva la Corte che, nel caso di specie, non rilevano solamente l'intrinseco tenore intimidatorio delle frasi sopra riportate e il loro carattere reiterato (contestandosi a [REDACTED] di averle pronunciate "più volte") ma anche il fatto che tali condotte siano inquadrare dall'imputazione in un contesto di prevaricazione, violenza e intimidazione in cui trovano posto insulti, la già riferita minaccia compiuta con la pistola a salve e più atti di percosse attuati con modalità diversificate e, talora, anche con l'uso di corpi contundenti (pugni, morsi, "tirate" di capelli, colpi sferrati con un cellulare, ustioni inferte con una sigaretta).

Stando così le cose, rileva la Corte che l'imputazione delinea senza dubbio una serie di minacce reiterate nei modi dell'art. 612, comma 2 cod. pen.: ne consegue che, secondo quanto previsto dall'art. 612-bis, quinto comma, quarto periodo, cod. pen., la querela proposta contro [REDACTED] è irrevocabile e dalla sua remissione non può derivare, pertanto, alcun effetto estintivo del reato.

3. Per le ragioni fin qui spiegate la sentenza impugnata deve essere annullata e, trattandosi di ricorso c.d. *per saltum*, il processo va rinviato alla Corte di appello di Bari, come prescritto dall'art. 569, comma 4 cod. proc. pen..

4. L'attinenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, d. lgs 30 giugno 2003 n. 196.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al proscioglimento per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. e rinvia alla Corte di appello di Bari per il giudizio di appello ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, perché imposto dalla legge.

Così deciso l'08/06/2026.

Il Consigliere estensore
Riccardo Nerucci

Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini



